

Liste di attesa

10 luglio 2024

Liste di attesa - art. 41, c. 6 - D.Lgs. 33/2013

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», (i criteri di formazione delle liste di attesa, il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.)

L'Ente non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti